





<b>16</b> gennaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Versamento IVA mese precedente</b> Scadenza liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente.</li> <li>▪ <b>Versamento ritenute</b> Scadenza versamento ritenute acconto su redditi di lavoro autonomo, provvigioni, condomini, ecc..., corrisposti nel mese precedente.</li> <li>▪ <b>Versamento Imposta sugli intrattenimenti</b> I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l'imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di <b>dicembre 2019</b>, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo <b>6728 (imposta sugli intrattenimenti)</b>.</li> </ul>
<b>20</b> gennaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Presentazione dichiarazione periodica CONAI</b> Termine di presentazione della dichiarazione periodica CONAI riferita:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- al <b> mese di dicembre 2019 </b> da parte dei contribuenti con obbligo mensile;</li> <li>- al <b> IV° trimestre 2019 </b> per i contribuenti trimestrali;</li> <li>- la dichiarazione riferita <b> all'anno 2019 </b> per i contribuenti con cadenza annuale.</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Pagamento imposta di bollo fatture elettroniche 4° trim. 2019</b> Terza scadenza per il versamento del bollo sulle fatture elettroniche 2019 (<b>periodo 01/10/2019-31/12/2019</b>), pagamento con F24 codice trib. <b>2524</b>. Per le operazioni fatturate, senza IVA di valore superiore a 77,47 euro, è obbligatorio indicare la dicitura <b>“assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014”</b> e versare trimestralmente il tributo.  <i>Il Decreto Fiscale n. 124/2019 convertito in legge ha stabilito <b>dal 2020</b> il versamento <b>semestrale</b>, nel caso di importi non superiori a <b>1.000,00 euro</b> annui, rispettivamente entro</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>16 giugno;</b></li> <li>- <b>16 dicembre.</b></li> </ul> <i>Resterà invariato il calendario trimestrale delle scadenze per i soggetti che superano i 1.000,00 euro di imposta di bollo all'anno.</i> </li> </ul>
<b>25</b> gennaio  Posticipato 27	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Presentazione elenchi INTRASTAT</b> Termine per la presentazione telematica degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di <b>dicembre 2019 e/o IV Trimestre</b>. Rif.: Rag. Letizia Messori <a href="mailto:letizia.messori@mantovanieassociati.it">letizia.messori@mantovanieassociati.it</a> (int. 1 4)</li> </ul>
<b>27</b> gennaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Ravvedimento acconto IVA 2019</b> Ultimo giorno per regolarizzare entro 30 gg in ravvedimento con sanzioni ridotte, il versamento dell'acconto Iva relativo all'anno 2019 non effettuato o <i>effettuato in misura insufficiente</i> entro il 27 dicembre scorso.</li> <li>▪ <b>Presentazione tardiva mod. 770/2019 redditi 2018</b> Ultimo giorno per regolarizzare mediante ravvedimento operoso con sanzioni ridotte, l'omessa presentazione del mod. 770/2019 per le somme corrisposte nel 2018.</li> </ul>
<b>31</b> gennaio	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</b> Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza <b>01.01.2020</b>.</li> <li>▪ <b>Comunicazione ESTEROMETRO (rif. ns. circolare n. 06 e 16/2019)</b> Comunicazione dati fatture da e verso l'estero per il mese di <b>dicembre 2019</b>.  <i>Il Decreto Fiscale n. 124/2019 convertito in legge ha variato <b>dal 2020</b> la periodicità di presentazione, che dovrà essere effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.</i></li> </ul>



**31**  
gennaio

▪ **Invio telematico corrispettivi (rif. ns. circolare n. 25 e 30/2019)**

Termine trasmissione telematica corrispettivi giornalieri mese di **dicembre 2019** per i soggetti obbligati a tale adempimento, ma non ancora abilitati o dotati di registratori telematici.

▪ **Comunicazione al Sistema "Tessera Sanitaria"**

Entro il **31 gennaio 2020** le strutture sanitarie, i medici e gli odontoiatri, le farmacie pubbliche e private, gli psicologi, gli infermieri, le ostetriche, i tecnici sanitari di radiologia ed i veterinari sono tenuti a comunicare telematicamente al **Sistema Tessera Sanitaria** ([www.sistemats.it](http://www.sistemats.it)) i **dati delle prestazioni rese ai pazienti nel corso dell'anno 2019**.

Tali dati comunicati confluiranno nel modello 730 **precompilato** che l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti.

Con Decreto 22/11/2019 è stata ampliata la platea dei soggetti obbligati a tale adempimento inserendo gli iscritti all'Albo dei biologi ed agli albi professionali delle professioni sanitarie come da D.M. Salute 13.03.2018:

- Biologi;
- Dietista;
- Fisioterapista;
- Podologo;
- Logopedista;
- Igenista dentale;
- Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
- Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- Tecnico audiometrista;
- Tecnico audioprotesista;
- Tecnico ortopedico;
- Tecnico di neurofisiopatologia;
- Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- Ortottista e assistente di oftalmologia;
- Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- Terapista occupazionale;
- Educatore professionale;
- Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- Assistente sanitario

▪ **Comunicazione opposizione spese sanitarie**

I contribuenti che intendono esercitare l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2019 e ai rimborsi ricevuti nello stesso anno per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, devono comunicare direttamente all'Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza. L'opposizione può essere effettuata:

- inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata [opposizioneutilizzazionispesesanitarie@agenziaentrate.it](mailto:opposizioneutilizzazionispesesanitarie@agenziaentrate.it);
- telefonando a un centro di assistenza multicanale (800909696 da fisso, 0696668907 da cellulare, +390696668933 dall'estero);
- consegnando a un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia l'apposito modello "[Opposizione all'utilizzo dei dati delle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata](#)", reperibile sul sito dell'Agenzia anche in versione editabile, al quale va allegato copia del documento di identità.

▪ **Benefici sul gasolio per autotrazione settore trasporto: dichiarazioni entro il 31 gennaio**

Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 01 ottobre e il 31 dicembre 2019, entro il termine del **31 gennaio 2020** deve essere presentata la dichiarazione per la richiesta di rimborso sui quantitativi di prodotto consumati.

Per quanto attiene l'individuazione dei soggetti che possono usufruire dell'agevolazione in questione, ferma restando l'esclusione dei soggetti che operano con mezzi di peso inferiore a 7,5 tonnellate, hanno diritto al beneficio sopra descritto:



a) gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;

b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;

d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Rif.: Rag. Letizia Messori [letizia.messori@mantovanieassociati.it](mailto:letizia.messori@mantovanieassociati.it) (int. 1 4)

▪ **Addizionale bollo auto – “SUPERBOLLO”**

Ultimo giorno per il pagamento del SUPERBOLLO per i proprietari di veicoli con potenza **superiore a 185 Kw** con bollo scadente il 31/12/2019.

Il SUPERBOLLO è pari ad € 20,00 per ogni kilowatt oltre i **185**, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%, non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Il versamento è effettuato con il modello “**F24 elementi identificativi**”, escluso compensazioni ed il codice tributo da indicare è il **3364**.

▪ **Canone TV – dichiarazione di non detenzione**

I titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico, che intendono presentare la dichiarazione di non detenzione di un apparecchio televisivo, devono inviare apposito modulo per rendere noto che in nessuna delle abitazioni è detenuto un apparecchio Tv.

La dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata entro oggi ha effetto per l'intero canone dovuto per il 2020.

Il modello, reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, può essere inviato in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, oppure va spedito, in **plico raccomandato senza busta**, all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamento Tv – Casella postale 22 – 10121 Torino per unitamente alla copia di un valido documento di identità.

**N.B.:** La dichiarazione sostitutiva può essere resa dall'erede in relazione all'utenza elettrica intestata transitoriamente a un soggetto deceduto.

▪ **Presentazione dichiarazione imposta bollo assolta in modo virtuale**

Coloro che sono autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale, devono presentare “*la dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale*” contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nel **2019**, distinti per voce di tariffa e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta, nonché quello degli assegni bancari estinti nello stesso periodo.

La dichiarazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica direttamente o avvalendosi di intermediari abilitati, utilizzando l'apposito modello pubblicato sul sito delle Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

**Studio Mantovani & Associati s.s.**

Dr. Sergio Mantovani